



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE

SOMMARIO

ART. 1	- Costituzione e denominazione del gruppo	> Pag. 3
ART. 2	- Ammissione al Gruppo	> Pag. 3
ART. 3	- Direzione e coordinamento del Gruppo	> Pag. 3
ART. 4	- Organizzazione del Gruppo	> Pag. 4
ART. 5	- Formazione	> Pag. 4
ART. 6	- Comportamenti in emergenza	> Pag. 4
ART. 7	- Partecipazione alle attività del Gruppo	> Pag. 5
ART. 8	- Garanzie	> Pag. 5
ART. 9	- Osservanza del regolamento comunale di volontariato di protezione civile	> Pag. 6
ART. 10	- Entrata in vigore e abrogazioni	> Pag. 6

Articolo 1 - Costituzione e denominazione del Gruppo

1. E' costituito, presso la sede municipale, il Gruppo comunale di volontari di protezione civile, al qual possono aderire i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
2. La denominazione del Gruppo è:
" **GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TORBOLE CASAGLIA**"
3. Il Gruppo, in funzione della sua consistenza e della specializzazione degli aderenti può essere suddiviso in squadre, e potrà articolarsi, per attività, nelle seguenti specialità:
 - o studio e prevenzione
 - o operativa
 - o tecnico-logistica
 - o tutela ambientale, artistica e socio-assistenziale.

Articolo 2 - Ammissione al Gruppo

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, nonché al superamento del periodo di prova di mesi sei. La domanda di ammissione al Gruppo deve contenere le specialità per le quali il volontario ritiene di essere esperto/disponibile e un curriculum personale utile a valutare la preparazione del richiedente.
2. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento completo di fotografia rilasciato dall'Amministrazione comunale, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".
3. Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Articolo 3 - Direzione e coordinamento del Gruppo

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/92, è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
2. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo, per le attività di protezione civile.
3. Al Coordinatore compete nominare i capi squadra di ogni specialità.

Articolo 4 - Organizzazione del Gruppo

1. Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo comunale, predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:
 - assicura la partecipazione del Gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
 - garantisce turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al Gruppo comunale; indica, altresì, capacità e tempi di mobilitazione;
 - cura al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predispone apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
 - gestisce il costante aggiornamento dei fatti relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti e repertori utili ai fini di protezione civile, nonché mantiene aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente;
 - ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.
2. Al Gruppo sono assegnati locali, mezzi e quanto necessario per lo svolgimento delle attività per cui viene costituito.
3. Il Gruppo è responsabile e risponde del corretto utilizzo e della manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in suo possesso.
4. Ciascun volontario è responsabile e risponde del corretto utilizzo e della custodia della divisa e delle attrezzature affidategli.

Articolo 5 - Formazione

1. I volontari possono essere formati e addestrati dalla Regione Lombardia -U.O. protezione civile - o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., Corpo Forestale dello Stato, o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attengono, siano ritenuti idonei.
2. Il Gruppo comunale e i singoli volontari potranno promuovere o aderire ad iniziative, anche al di fuori dell'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni e i Gruppi di volontari operanti nella protezione civile. L'autorizzazione può comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

Articolo 6 - Comportamenti in emergenza

1. Il Gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle Leggi vigenti.
2. Sino all'arrivo degli organi preposti alla direzione e al coordinamento, il Gruppo potrà agire sotto la guida del coordinatore del Gruppo stesso e/o dei responsabili delle singole specialità.

3. Di ogni attività svolta dal Gruppo deve essere predisposta un'apposita relazione sottoscritta dal responsabile dell'intervento e controfirmata dal coordinatore del Gruppo. Le relazioni devono essere conservate in un apposito registro, vidimato ogni sei mesi dal Sindaco.

Articolo 7 - Partecipazione alle attività del Gruppo

1. I volontari sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Articolo 8 - Garanzie

1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile, purché il Gruppo comunale di protezione civile sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile (tra cui quelle di soccorso, simulazione emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge), i seguenti benefici:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/08/91 n. 266 e successivi Decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - eventuali perdite o danni subiti dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati, non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

2. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

3. Al fine dell'applicazione di tali benefici, il Coordinatore del Gruppo provvederà a certificare, con nota alla Prefettura competente per territorio, trasmessa per conoscenza all'Amministrazione comunale, i nominativi e i tempi di impiego dei volontari.

Articolo 9 - Osservanza del Regolamento comunale di volontariato di protezione civile

1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.
2. I volontari, aderendo al Gruppo comunale, accettano di rispettare il presente Regolamento e quello del Gruppo stesso.
3. Le infrazioni da parte di singoli volontari ai suddetti regolamenti potranno comportare la sospensione temporanea, anche in via precauzionale. Nel caso di gravi o reiterate infrazioni, le stesse potranno comportare la conseguente esclusione dal Gruppo. I provvedimenti di sospensione e di esclusione sono assunti dal Sindaco, di propria iniziativa o su proposta del Coordinatore del Gruppo.
4. Nei casi più gravi e urgenti, quando la permanenza in attività del volontario comporti il pericolo di danni ai mezzi e/o alle persone, ovvero ostacolo all'attività del Gruppo, il Sindaco può assumere un provvedimento di "immediata sospensione".

Articolo 10 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia di protezione civile con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali. In particolare, dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 09-07-1997.